

STATUTO ASSOCIAZIONE ARCI "OLTRE CLUB APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

Il Circolo associativo "OLTRE CLUB APS" – Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominato Associazione nel presente testo) costituito in data 25 Martedì Giugno 2019, con sede legale in via Colombo n. 68/a , a Conegliano (TV), ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), delle norme del Codice civile in tema di associazioni, e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto la denominazione dell'Associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica solo a partire da tale momento.

Condividendone le finalità, l'Associazione aderisce all'Associazione ARCI-Rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della Legge 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi;

Art. 3

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice Terzo Settore, D.lgs 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, eventi musicali, rassegne,

festival, mostre, convegni, corsi, seminari, corsi di musica e di produzione musicale, cineforum.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, così come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'Art.85, comma 4, del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017.

II) Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'Art.3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, nei limiti e condizioni previsti dalla legge, secondo l'Art.36 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017

I SOCI

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo di 7 (sette) Soci previsto dall'Art.35, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che si riconoscano nel presente Statuto, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi Artt.9 e 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni

che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sociali dell'Associazione.

I minori di anni 18 (diciotto) possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale; in caso di domanda di ammissione a Socio di minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a Socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che l'aspirante Socio abbia i requisiti di cui all'Art.5.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio.

La comunicazione di accettazione a Socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Se l'ammissione a Socio è stata delegata a uno o più Consiglieri, in caso di rigetto motivato della domanda, la richiesta di ammissione verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Persistendo il diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso, su valutazione del Presidente, si potrà pronunciare in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione Arci sovraordinata, cioè del Comitato Provinciale Territoriale di riferimento; oppure la decisione sul ricorso potrà essere rimessa dal Presidente all'Assemblea dei Soci.

Art. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni o modifiche a eventuali regolamenti;
- eleggere e essere eletti membri degli Organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni e uno dei due genitori, o chi ne abbia la potestà, dei Soci minorenni, che siano iscritti al Circolo e quindi in possesso di tessera del Circolo valida per l'anno in corso, da almeno 3 (tre) mesi, e abbiano

provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 8

Il Socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli Organi sociali;
- mantenere una condotta civile e corretta nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli Organismi di garanzia dell'Associazione se insediati o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.
- osservare le regole dettate dall'Associazione nazionale a cui l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato Territoriale Provinciale.

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione e conseguente estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini dell'anno sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, anche a seguito di sollecito di versamento, comporta la decadenza dell'associato, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifico rilievo nel libro soci aggiornato.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi sociali, dei suoi Soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro socio, oppure a terzi in occasioni comunque legate alla partecipazione alla vita associativa, oppure adottare condotte

che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'Art.2 del presente Statuto.

Art. 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente Art.10 dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta.

Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'Organismo di Garanzia, o Collegio dei Garanti, dell'Associazione, se nominato; in mancanza di questo Organismo il ricorso va presentato al Presidente che o lo sottopone al Collegio dei Garanti dell'Associazione Arci sovraordinata, cioè del Comitato Provinciale Territoriale di riferimento; oppure, su valutazione del Presidente, la decisione sul ricorso viene rimessa all'Assemblea dei Soci.

Secondo lo stesso iter, anche il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere, nel caso in cui il Circolo non abbia nominato un Collegio dei Garanti, viene affidato o al Collegio dei Garanti dell'Associazione ARCI sovraordinata; oppure, su valutazione del Presidente, all'Assemblea dei Soci del Circolo.

Nell'attesa della decisione del Collegio dei Garanti, o dell'Assemblea dei Soci, sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è destinato a sostenere unicamente, stabilmente e integralmente il perseguimento delle finalità sociali.

È costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 13

Il Circolo trae le fonti di finanziamento e le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito o comunque proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- h) da entrate da convenzioni;

- i) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - l) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
 - m) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore;
- e ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Bilancio o Rendiconto, redatti secondo le disposizioni di legge, all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo (Artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017).

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea, con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere devoluto in parte al fondo di riserva e per nuovi impianti o attrezzature, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Sono Organi sociali di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Sono Organi di garanzia da istituire secondo decisione dell'Assemblea:

- il Collegio dei Garanti; -il Collegio dei Sindaci revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Gli Organismi durano in carica 4 (quattro) anni e i componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo o il Revisore legale è obbligatorio solo nei casi previsti per legge, Art.30 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017.

Art. 17

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i Soci.

Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni che siano in possesso di tessera dell'Associazione valida per l'anno in corso da almeno 3 (tre) mesi, e quindi iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci, e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Per quanto riguarda i soci minorenni, ha diritto di voto uno dei genitori e comunque una delle persone che ne eserciti la potestà (rif. Art.7 del presente Statuto).

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima, potendo eventualmente ricorrere ad altri strumenti di comunicazione a disposizione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'Art.20, e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale di riferimento (Art.20, comma 2, Codice Civile).

Art. 19

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni che siano in possesso da almeno tre mesi di tessera dell'Associazione valida per l'anno in corso, e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Per quanto riguarda i soci minorenni, ha diritto di voto uno dei genitori e comunque chi ne eserciti la patria potestà, sempre che siano in possesso da almeno tre mesi di tessera dell'Associazione valida per l'anno in corso, e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea (rif. Artt.7 e 17 del presente Statuto).

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo, quindi il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci, salvo prescrizioni di legge, dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza personale di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche dello Statuto consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione dell'Associazione sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art.32 del presente Statuto.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi sociali la votazione avviene a norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 (quindici) giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei Soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'Art.19, ha in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali e delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
- elegge e revoca i componenti degli Organismi di controllo e garanzia ovvero nomina l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo Direttivo, o Consiglio Direttivo, alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una Commissione Elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo uscente;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- può delegare al Consiglio Direttivo la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni nel caso in cui non sia presente il Collegio dei Garanti dell'Associazione, o nel livello associativo sopraordinato;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'Art.26 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017; è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto e che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art.2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza); dura in carica 4 (quattro) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a 5 (cinque).

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi; può inoltre costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'Art.4 del presente Statuto, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente (facoltativo): se eletto coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario (facoltativo): se eletto cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere (facoltativo): se eletto tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente; nei limiti previsti dall'Art.13, comma 2, del Codice Terzo Settore e successive determinazioni, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano stati delegati, con apposita delibera, uno o più consiglieri;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - deliberare la determinazione della quota associativa annuale, se l'Assemblea non decide altrimenti;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'Art.10 del presente Statuto;
 - individuare le attività diverse di cui all'Art.6 del Codice Terzo Settore da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art.13, comma 6, Codice Terzo Settore, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
 - individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'Assemblea dei Soci;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti, fino a un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo in presenza della totalità dei Consiglieri, anche se non formalmente convocato.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri, o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta il rigetto della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti, nel libro verbali del Consiglio Direttivo, ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti all'elezione del Direttivo, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare questa modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti: i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci è fissata a 1/3 (un terzo) dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

È demandato al Collegio dei Garanti del livello ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Ad esso sono demandate le decisioni di cui all'Art.10 del presente Statuto.

In alternativa, su valutazione del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, lo stesso giudizio può essere affidato all'Assemblea dei Soci del Circolo.

Art. 30

I) Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di garanzia e controllo ai sensi dell'Art.30 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017. Qualora si renda obbligatorio per Legge, o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci revisori dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio può eleggere al suo interno un Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo e di membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro (Art.2399 del Codice Civile).

II) Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dall'Associazione.

III) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, in rapporto all'effettiva disponibilità delle risorse di Bilancio.

IV) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Collegio dei Revisori relaziona annualmente, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, all'Assemblea dei Soci.

Art. 31

Fermo restando quanto previsto nell'Art.30 del presente Statuto, nei casi previsti dall'Art.31 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro; oppure potrà nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Soci, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi Soci aventi diritto al voto e in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in un'Assemblea adeguatamente pubblicizzata a maggioranza dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge, il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aderenti ad Arci APS, Associazione di Promozione Sociale, o ad Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità, in armonia con quanto disposto al riguardo dal Codice del terzo Settore. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'Art.50 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Conegliano, Martedì 25 Giugno 2019.

Il Segretario

Matteo Cal



Il Presidente

Riccardo Terzariol

